

COMUNE DI BISACQUINO
Città Metropolitana di Palermo

IE

N. 256 /2019

Registro deliberazioni G.M.

Anno 2019

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: UTILIZZO PERSONALE A TEMPO PARZIALE EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 .

L'anno duemiladiciannove il giorno DIEMIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 09.10, nella Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale.
=====

Risultano presenti:

DI GIORGIO TOMMASO FRANCESCO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	A
NOTO ALFONSO	VICE SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	A
CASCIO SILVESTRE	ASSESSORE	P	<input checked="" type="checkbox"/>
FERINA ALESSANDRA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	A

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Vincenza Gaudiano**

Il Sindaco/Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.=====

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione trascritta sul retro del presente verbale;
- **CONSIDERATO** che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- **VERIFICATO** la sussistenza dei pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 142/90, come recepita in Sicilia dalle Leggi regionali 48/91, 23/98 e 30/2000;
- **VISTO** l' O.R.EE.LL approvato con L.R. n° 16/63 e s.m.i.;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale;
- **Visto** il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (TUEL);
- **Ad** unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione redatta nel retro del presente verbale e che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata autonoma votazione unanime e palese, urgente ed Immediatamente Eseguitibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991 s.m.i.

COMUNE DI BISACQUINO
(Città Metropolitana di Palermo)



Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

Oggetto: *UTILIZZO PERSONALE A TEMPO PARZIALE EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 .*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta del Comune di Giuliana avente nostro prot. n. 16411 del 17/12/2019 con la quale si richiede di prorogare per ulteriore sei mesi l'utilizzazione extra orario di lavoro di un dipendente del comune di Bisacchino ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che detto utilizzo viene richiesto per la necessità di sopperire alla temporanea carenza di personale adeguato relativamente ai servizi finanziari e in particolare presso l'ufficio Tributi al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi previsti negli strumenti di programmazione finanziaria.

VISTO il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.174 del 25/11/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 che recita testualmente: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"* .

ACCERTATO che il dettato del sopra richiamato articolo senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 che ha recepito il parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I (reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali) concernente l'interpretazione da dare alla norma sopra richiamata che subordina l'utilizzo del dipendente pubblico *"ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici"*; in particolare, la suddetta circolare ha confermato la possibilità, attraverso la previsione di cui all'art 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente *"purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale"*; quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui *"la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario"*;

PRESO ATTO, come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. *ex plurimis* Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delib. 17/2008 dell' 8 maggio 2008) che la previsione normativa di cui all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 trova la sua *ratio* nell'esigenza di fronteggiare *"peculiarità problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie"*;

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità del dipendente Sig. Caronna Salvatore indicato nella richiesta del comune di Giuliana a svolgere fuori orario d'ufficio, presso i suddetti Comuni, attività lavorativa secondo la formula organizzatoria di cui l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;

VISTO l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

CONSIDERATO che, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'azione tra Enti locali specialmente viciniori o facenti parte dell'Unione dei Comuni, il Comune di Bisacquino con il presente atto deliberativo manifesta la volontà di accordare le autorizzazioni già richieste e le eventuali future richieste con le medesime caratteristiche, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo accordo e previa autorizzazione del Segretario Comunale come da vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi sopra richiamato;

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con il dipendente interessato di apposito contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza (Cfr., *ex multis*, Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo per il Veneto, parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009);

CHIARITO:

- * che il compenso, da corrisponderci, sarà quello stabilito dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali, in relazione alla categoria d'appartenenza ed agli incarichi eventualmente conferiti dall'ente utilizzatore;
- * che la spesa connessa all'utilizzazione extra orario di lavoro del dipendente nell'arco temporale prima indicato, rimane a carico esclusivo del Comune ricevente e che quindi non rileva sulla spesa di personale del predisponendo Bilancio di previsione di questo Ente;

PRESO ATTO della conformità del presente provvedimento all'indirizzo politico dell'Amministrazione Comunale attualmente in carica, improntato alla reciproca collaborazione con gli altri Enti pubblici;

RITENUTO di non dovere acquisire ed allegare il parere di regolarità contabile in considerazione del fatto che la spesa connessa all'utilizzazione extra orario di lavoro del dipendente autorizzato nell'arco temporale indicato in convenzione rimane a carico esclusivo del Comune ricevente;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione predisposto dagli uffici competenti, per l'utilizzazione temporanea di un dipendente del Comune di Bisacquino, ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 12.02.2019;

ACQUISITO analogo e reciproco assenso alla sottoscrizione della convenzione sopra richiamata da parte del dipendente e dell'Amministrazione richiedente;

CONSIDERATO:

- Che l'incarico in questione non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente e che non è incompatibile con le mansioni svolte dall'interessato;
- Che l'attività sarà svolta al di fuori del normale orario d'ufficio e senza pregiudizio per eventuali esigenze straordinarie;

PRESO ATTO che per quanto attiene alla retribuzione, il dipendente sarà retribuito secondo la tariffa oraria straordinaria, prevista per la categoria di appartenenza

VISTO l'art. 53, comma 8 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.

VISTA la legge 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente O.R.E.L. nella Regione Siciliana;


VISTO lo Statuto comunale;

CONDIVISA E FATTA PROPRIA la suesposta proposta del Sindaco;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 30/04/1991, n. 10, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI ESPRIMERE** indirizzo favorevole alla prosecuzione dell'utilizzazione extra orario di lavoro ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, presso il comune di Giuliana, del dipendente Sig. Caronna Salvatore;
3. **DI DARE ATTO** che sarà sottoscritta la convenzione tipo, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 12.02.2019, che definirà la durata della stessa, il tempo di lavoro in assegnazione nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
4. **DI AUTORIZZARE** il Segretario comunale a rilasciare ai dipendenti interessati l'apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 così come previsto dal vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa ;
5. **DI AUTORIZZARE** il dirigente dell'Area Servizi Finanziari e Personale a sottoscrivere la predetta convenzione in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente;
6. **DI DARE ATTO** che il dipendente suddetto svolgerà attività lavorativa extra orario di lavoro presso il Comune richiedente per numero 12 di ore settimanali fino al 30.06.2020.
7. **DI DARE ATTO** che la spesa per l'utilizzazione extra orario di lavoro dei dipendenti autorizzati graverà interamente ed esclusivamente sul competente intervento del Bilancio di Previsione degli Enti richiedenti; infatti, trattandosi di una prestazione lavorativa completamente indipendente, ulteriore e diversa da quella che il suddetto dipendente conduce presso questo Ente, l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all'Ente che se ne avvale;
8. **DI DARE ATTO** che l'utilizzazione extra orario di lavoro dei dipendenti autorizzati, in nessun caso potrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati ai citati dipendenti presso questo Ente né potrà contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'ente di appartenenza, restando salva la facoltà del Comune di Bisacchino, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare l'autorizzazione all'uopo rilasciata, secondo le modalità stabilite dalla convenzione;
9. **DI TRASMETTERE**, copia della presente deliberazione al Comune di Giuliana e al Dipendente interessato.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE



IL SINDACO

Prof. Tommaso Francesco DI GIORGIO



PARERI espressi sulla proposta di deliberazione G.M. avente per oggetto: “ **UTILIZZO PERSONALE A TEMPO PARZIALE EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 ..**”


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1, 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 ed art. 12 della L.R. 23.12.200 n. 30 **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 19/12/2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

DOTT.SSA CIULLA PAOLA



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE


Sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 comma 1, 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 ed art 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere di regolarità contabile:

“NON RILEVANTE”

Bisacquino li 19/12/2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

DOTT.SSA CIULLA PAOLA



CONVENZIONE

**PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BISACQUINO SIG. CARONNA SALVATORE
DA PARTE DEL COMUNE DI GIULIANA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. N. 311/2004.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di nella Sede Comunale di GIULIANA,
con la presente convezione

TRA

il Comune di BISACQUINO, rappresentato dal Capo area Responsabile del Servizio del Personale,
CIULLA PAOLA che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

E

Il Comune di GIULIANA, rappresentato in questo atto dalla Sig. Capo area Responsabile
del Servizio del Personale del Comune che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo
dell'Ente,

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 prevede *"I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza"*;
- con parere del Consiglio di stato sez. I n. 214/2005 sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione della norma di che trattasi e, in particolare, sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo del dipendente con atto convenzionale;
- il Comune di GIULIANA ai sensi della sopra citata disposizione normativa, ha richiesto, di poter stipulare convenzione per l'utilizzo del Sig. CARONNA SALVATORE, dipendente a tempo part time e indeterminato del Comune di BISACQUINO in qualità di COLLABORATORE PER IL SERVIZIO TRIBUTI per svolgere tali funzioni presso il Comune di GIULIANA per il periodo in prosecuzione **fino al 30/06/2020 e per un impegno settimanale di 12 ore;**
- previa disponibilità manifestata dal dipendente interessato, il Comune di BISACQUINO, nell'ottica della collaborazione fra Enti istituzionali, ha autorizzato il predetto dipendente allo svolgimento dell'incarico retribuito presso il Comune di GIULIANA nel rispetto delle norme di legge e del regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali vietati ai dipendenti pubblici.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

1) La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di GIULIANA del Sig. CARONNA SALVATORE dipendente a tempo part-time e indeterminato del Comune di BISACQUINO in qualità di COLLABORATORE PER IL SERVIZIO TRIBUTI, cat. B posizione economica B1, per lo svolgimento presso il Comune utilizzatore di GIULIANA;

2) Il Comune di GIULIANA richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo ricoperto e ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi e dal regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione avrà durata *in prosecuzione fino al 30/06/2020* ;

Art. 3 - Articolazione della prestazione lavorativa

1) Il dipendente Sig- CARONNA SALVATORE presterà attività lavorativa presso il Comune di GIULIANA per un tempo di lavoro valutato dal predetto comune.

2) Le prestazioni lavorative presso il Comune di GIULIANA dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso il Comune di BISACQUINO e saranno accertate dal Comune di GIULIANA mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ferma restando, ove consentito dalla tipologia degli adempimenti da effettuare, la sporadica possibilità di prestazione svolta a distanza con sistemi telematici, accompagnata da dichiarazione sostitutiva in ordine alla quantità oraria di lavoro effettuato.

3) Fermo restando il rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, l'orario di lavoro sarà direttamente concordato con il Comune di GIULIANA.

Art. 4 - Titolarità del rapporto

- 1) La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di GIULIANA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.)

Art. 5 - Trattamento economico

- 1) Il Comune di GIULIANA provvederà alla corresponsione al dipendente delle prestazioni lavorative effettivamente rese al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso l'Ente di appartenenza ed eventuale spese di missione.

Art. 6 - Risoluzione anticipata

- 1) La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:
 - a) Scioglimento consensuale con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di BISACQUINO e con deliberazione della Giunta Comunale di GIULIANA;
 - b) Recesso unilaterale di una delle due amministrazioni, con preavviso di almeno 10 giorni;
 - c) Volontà in tal senso formalmente manifestata dal dipendente con preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 7 - Riservatezza e trattamento dati personali

1) Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

2) Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Art. 8 - Norme finali

1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione viene fatto riferimento alla normativa legislativa, regolamentare interna e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella allegato "B" del DPR 642/72 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 131/86 soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di _____

Per il Comune di _____

Per assenso:

Il Dipendente interessato _____

Letto, approvato e sottoscritto.

L' ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Noto Alfonso

Tommaso Franco



Yanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, su attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno 20-12-2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (articolo 11 comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vincenza Gaudiano

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-12-2019

Decorso il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 19-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vincenza Gaudiano

Yanti

Il sottoscritto Capo Area Segreteria AA.GG. attesta che la presente deliberazione, istruita dal Sig. _____ nella qualità di responsabile del procedimento corredata dai prescritti pareri di legge, è stata trasmessa divenuta esecutiva in copia conforme all'originale ai seguenti Uffici con nota prot. n. _____ del _____ per gli adempimenti di competenza:

- AREA FINANZIARIA
- AREA CONTRATTI
- AREA TECNICA
- AREA POLIZIA MUNICIPALE
- AREA TURISMO E ISTRUZIONE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL CAPO AREA SEGRETERIA AA.GG.